



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessore all'energia, all'ambiente, all'adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, alle politiche del paesaggio e alla programmazione urbanistica

Oggetto: Atto n. 235 - Integrazione relazione tecnica.

Con la presente si trasmette alla Seconda Commissione permanente la relazione tecnica all'Atto n. 235 integrata con elementi di dettaglio ritenuti necessari ai fini di una maggiore chiarezza dell'intero atto.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del disegno di legge che, nel rispetto dei principi dell'articolo 9 della Costituzione e degli articoli 11, 11 ter e 11 septies dello Statuto regionale, dà attuazione a quanto disposto all'art. 20 comma 4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e disciplina, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), in maniera differenziata in base alla fonte energetica e alla tipologia di impianto.

Attraverso il comma 2 viene chiarito, secondo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 20 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 che le aree che non sono individuate come "idonee", non diventano automaticamente aree "non idonee" per il solo fatto di non essere annoverate tra quelle di cui all'articolo 3. Tale previsione, esclude quindi un principio di "inidoneità residuale", riaffermando la presenza delle cosiddette "aree ordinarie", ovvero quelle a cui viene applicato il regime autorizzativo ordinario.

Il comma 3 precisa che il disegno di legge si applica a tutto il territorio regionale e per ciò che riguarda

Thomas De Luca
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Telefono: 075 504 2635
Indirizzo PEC :regione.giunta@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

la qualità progettuale, i criteri valutativi e le eventuali integrazioni documentali anche alle comprese le aree e le superfici sulle quali insistono richieste autorizzative di impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale. L'applicazione del disposto normativo, nel rispetto del principio del "tempus regit actum", non si applica quindi in maniera retroattiva ai contributi o agli oneri di carattere economico oppure ai criteri di ammissibilità delle richieste, che le avrebbero potute escludere, de facto, in maniera preordinata violando il legittimo affidamento del proponente. La legge si applica esclusivamente nell'ambito dell'iter autorizzativo, nello spazio proprio delle prerogative assegnate alle autorità procedenti dalle normative nazionali. La valutazione dei progetti prevista nell'ambito dei procedimenti autorizzatori sarà quindi effettuata prendendo a riferimento il nuovo quadro legislativo regionale, tenendo conto della loro localizzazione in area idonea e non idonea e considerato il fatto che i criteri di individuazione delle aree non idonee non restringono le aree idonee come definite dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, grazie al principio di prevalenza di idoneità di cui all'articolo 5 del disegno di legge. Tale principio risulta tra l'altro già riscontrabile all'interno della lettera c-quater del comma 8 dell'articolo 20 dello stesso d.lgs. 199/2021. La presente legge quindi si incardina esattamente nella direzione tracciata dalla sentenza del 13 maggio 2025, n. 9155 del TAR del Lazio.

Il comma 4, vuole rendere coerente l'applicazione del principio di idoneità in particolar modo per le aree idonee di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1 dell'articolo 3 ovvero coperture, parcheggi e aree pertinenziali degli edifici con le disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190. La scelta della Regione Umbria, per ciò che concerne gli impianti di taglia domestica, è quella di prevedere l'idoneità delle superfici e delle aree a servizio degli edifici e contestualmente applicare in ogni caso l'attività libera, al fine di semplificare e riaffermare il diritto all'autoproduzione di energia ai fini di autoconsumo.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 2 descrive le finalità del disegno di legge che consistono nel raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette e dell'autonomia energetica regionale entro il 2050, realizzando quindi una transizione energetica basata su principi di sostenibilità ambientale ed economica, di giustizia sociale e climatica realizzando la progressiva indipendenza dall'approvvigionamento energetico da fonti fossili e



Regione Umbria

Giunta Regionale

la sostituzione con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con il comma 3 la Regione riconosce il diritto all'autoproduzione di energia per il soddisfacimento dei fabbisogni familiari di autoconsumo al fine di contrastare la povertà energetica. Il comma 4 definisce le priorità nel raggiungimento degli obiettivi, a partire da quelli intermedi, fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC). I commi 5 e 6 precisano che gli obiettivi del disegno di legge sono raggiunti anche per il tramite del Piano Energetico Regionale di cui all'art. 16 della l.r. 3/1999 nell'ambito del quale sarà definita la ripartizione territoriale degli obiettivi stabiliti per la Regione Umbria dal DM 21 giugno 2024 e le relative modalità attuative. Il comma 7 dispone che la Regione e suoi enti strumentali, nell'ambito dei bandi pubblici in tema di efficientamento energetico rivolti alle amministrazioni comunali, individuano criteri di premialità in termini di criteri di valutazione e di assegnazione dei relativi punteggi, in favore dei comuni che raggiungono gli obiettivi di produzione energetica che verranno individuati negli atti di programmazione. Infine, il comma 8 stabilisce il principio per cui lo sviluppo integrato di sistemi di accumulo giornalieri e stagionali rappresenta per la Regione un fattore strategico, in grado di soddisfare le diverse tipologie di domanda, al fine di compensare la discontinuità di produzione delle FER. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno il carattere di norme generali e di principio e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 3 comma 1 elenca in dettaglio le aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nell'elenco vengono dapprima declinate all'interno del quadro normativo regionale le aree idonee già definite dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, poi vengono aggiunte ulteriori tipologie di aree idonee volte a garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2. In Umbria, pertanto, attraverso il presente articolo è ampliata in maniera significativa la superficie di territorio classificata come idonea rispetto a quanto definito dal quadro normativo nazionale, in particolar modo:

- attraverso le lettere a), c) e d) si intende in primo luogo affermare la priorità strategica dell'utilizzo delle coperture per l'installazione di moduli fotovoltaici. Questo al fine di contenere al massimo il consumo di suolo e favorire la prossimità tra la produzione e i consumi degli edifici. Idoneità che, come già descritto nell'illustrazione del comma 4 dell'articolo 1, vuole affermare la concreta attuazione del diritto all'autoproduzione energetica semplificando al massimo l'installazione di impianti FER. L'integrazione nei centri storici è garantita attraverso il comma 3 dell'articolo 5 che fa proprie all'interno della legge le previsioni già contenute all'interno del comma 5, articolo 21, Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2;
- la lettera b) individua i parcheggi come aree idonee non solo in virtù della loro natura di aree già impegnate da attività antropiche ma perché l'ombreggiatura creata dalla copertura fotovoltaica



Regione Umbria

Giunta Regionale

costituisce una strategia di mitigazione delle isole di calore urbane.

- la lettera e) costituisce la declinazione, nel quadro della l.r. 1/2015 e dei suoi regolamenti attuativi, dei punti 1 e 2 della lettera c-ter, comma 8 dell'articolo 20 del Dlgs 199/2021. Nella fattispecie l'articolo 96 del r.r. 2/2015 ricomprende "parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive, industriali, artigianali e per servizi e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti per servizi turistici di tipo alberghiero, e gli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Sono comprese anche particolari insediamenti per la produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante, per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale". Tale definizione risulta essere decisamente più ampia e meno restrittiva rispetto a quella della norma nazionale "destinazione industriale, artigianale e commerciale", includendo quindi all'interno della "solar belt" anche le aree agricole del cosiddetto "spazio rurale".
- per ciò che concerne il repowering, attraverso la lettera f) la Regione intende incentivare tali interventi in maniera ancor più incisiva rispetto alla normativa nazionale con un 10% aggiuntivo rispetto a quanto definito dal D.lgs. 199/2021 (ampliabile fino ad +40% con l'installazione di un sistema di accumulo integrato fino al 10% della potenza). Tali aree non solo risultano già occupate ma anche infrastrutturalmente attrezzate alla distribuzione, riducendo quindi in maniera significativa gli impatti territoriali.
- con la lettera g) si intende sviluppare una simbiosi tra la produzione di energia da impianti FER e la conservazione e lo stoccaggio di risorse idriche in ottica multifunzionale. La realizzazione di progetti energetici, di produzione e accumulo idroelettrico da pompaggio, può costituire una leva di sostenibilità economica per interventi di recupero di bacini e invasi idrici abbandonati. Un'economia di scala in grado di moltiplicare i benefici a partire dagli usi irrigui e civili in un paradigma di adattamento ai cambiamenti climatici.
- con la lettera l) si inseriscono oltre le aree già individuate dalla lettera c-bis) del comma 8 dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021 anche le 17 aviosuperfici regionali.
- con le lettere n) ed o) in virtù della marginale presenza delle reti autostradali nel territorio regionale si includono anche il tracciato della E45 e i raccordi autostradali Terni-Orte e Perugia-Bettolle, ampliando, rispetto alla legislazione nazionale, le "solar belt" anche alle linee ferroviarie seguendo la ratio legis del punto 3, della lettera c-ter, del comma 8 dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021;
- con le lettere q) ed r) si è ritenuto di definire idonee anche le aree destinate al servizio idrico integrato ed ai consorzi di bonifica, con il fine di rispondere alle esigenze dei fabbisogni energetici di autoconsumo destinati al sollevamento ed al pompaggio delle acque. La finalità complementare è quella di ridurre i costi energetici all'interno delle bollette dell'acqua e dei ruoli consortili destinati alle aziende agricole;
- la previsione della lettera u) è volta, coerentemente con le finalità di cui all'articolo 2 a garantire la massima diffusione delle comunità energetiche rinnovabili, dando priorità ai fabbisogni del tessuto sociale ed economico della regione. La volontà è quella di superare l'ingessamento che sta rallentando lo sviluppo delle CER permettendo che le aree impegnate da impianti a servizio delle stesse possano essere classificate come idonee.

Al comma 2 si prevede che la Giunta regionale attraverso un apposito disegno di legge di modifica può definire un elenco di ulteriori aree idonee, che saranno individuate sulla base della progressiva definizione delle norme statali di riferimento, degli di pianificazione e programmazione regionale oppure sulla base di proposte dei comuni per superfici finalizzate al



Regione Umbria

Giunta Regionale

soddisfacimento dei bisogni locali di autoconsumo.

Il comma 3 riprende la disposizione statale dell'articolo 1 comma 2 del D.M. 21 giugno 2024, i termini dei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti ricadenti all'interno di superfici ed aree idonee sono ridotti di un terzo e dispone che, laddove previsti, i pareri espressi dall'Autorità competente in materia paesaggistica hanno natura non vincolante.

Il comma 4 stabilisce che ai fini della redazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione di cui all'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, la Giunta regionale fa riferimento alle aree idonee di cui al presente articolo.

L'articolo 4 individua le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1 stabilisce il principio per cui nelle aree non idonee sussiste un'alta probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione. Tale definizione, come riaffermato nelle motivazioni della Sentenza 9155/2025 del TAR del Lazio, è mutuata dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle Linee Guida del 2010. Nelle aree idonee così come individuate dal presente articolo non sussiste quindi un divieto assoluto, una preclusione a priori alla realizzazione di impianti FER, ma esclusivamente un rafforzamento della minimizzazione degli impatti, a partire dal miglioramento della qualità progettuale delle proposte finanche l'opzione zero, ovvero la non realizzazione dell'opera. La legge ha anche lo scopo di indirizzare e favorire la presentazione dei progetti nelle aree idonee, riducendo la quantità di progetti presentati in aree non idonee senza precluderle così come stabilito dal legislatore nazionale, perseguendo anche il concetto di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 190/2024.

Il comma 2 ribadisce che ai soli fini valutativi, la non idoneità si applica anche alle aree e alle superfici sulle quali insistono richieste autorizzative di impianti alimentati da fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 30 luglio 2024, n. 6848 ha chiarito come nel rispetto del principio del *tempus regit actum* *"le sopravvenienze, sia di fatto che di diritto, rilevano e devono essere tenute in debito conto dall'amministrazione procedente durante la fase procedimentale che va dalla presentazione dell'istanza fino all'emanazione del provvedimento conclusivo; è lo stesso principio del tempus regit actum ad imporre tale soluzione, in quanto al provvedimento amministrativo si applica la normativa in vigore al momento della sua adozione."*

I commi 3, 5 e 6 definiscono come non idonee, nel quadro di riferimento della lettera c-quater del comma 8 dell'articolo 20 del D.lgs 199/2021, le aree "ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". Alle stesse vengono applicate delle fasce di rispetto di 500 metri per il fotovoltaico e 3000 metri per l'eolico. Tale disposizione è stata rivista in ottemperanza a quanto motivato al punto 6.3.5.1. della Sentenza 9155/2025 del TAR del Lazio che afferma che "l'illegittimità dell'articolo 7 del d.m. del 21 giugno 2024 discende dal fatto che tale



Regione Umbria

Giunta Regionale

previsione abilita le Regioni a prevedere fasce di rispetto più ampie, in relazione alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici, rispetto a quelle previste dal legislatore ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199/2021.”

Il comma 4 declina puntualmente le aree non idonee individuate dalla Regione Umbria, in virtù delle proprie specifiche peculiarità territoriali, della storia millenaria e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale:

- la lettera a) individua i siti riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, a partire dal centro storico della città di Assisi, la Basilica di San Francesco e altri luoghi francescani come, la Rocca Maggiore, la Rocca Minore, la Basilica di Santa Chiara, il Santuario di Rivotorto e l'Eremo delle Carceri. A questi vanno aggiunti i siti appartenenti a “I Longobardi in Italia. Luoghi del potere (568-774 d.C.)” ovvero la Basilica di San Salvatore a Spoleto e il Tempio del Clitunno a Campello sul Clitunno.

- le lettere b) e c) riguardano le i siti Natura 2000. In tal senso, la Regione Umbria ha recepito la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE con la L.R. 27/2000, istituendo la Rete Natura 2000 regionale (RN2000), costituita da 102 Siti che interessano circa il 15,9% del territorio regionale per una superficie complessiva di oltre 160.000 ha. In particolare, nel 2014 è stato completato l'iter di trasformazione per tutti i SIC in ZSC ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. I Siti Natura 2000 Umbri sono compresi in due regioni biogeografiche: la porzione nord-est della Regione, attraversata dall'Appennino umbro-marchigiano, rientra nella regione biogeografica Continentale e comprende 32 siti Natura 2000, mentre il restante territorio ricade nella regione biogeografica Mediterranea e interessa 70 siti. Coerentemente con l'individuazione delle aree Natura 2000 la normativa regionale ha definito una Rete ecologica coerente. Il progetto RERU ha permesso la realizzazione di una rete ecologica multifunzionale a scala regionale atta ad integrare gli aspetti dell'assetto ecosistemico nei processi di trasformazione dei suoli e nelle attività di gestione del territorio umbro contribuendo all'attuazione delle strategie a scala sovraregionale ed europee. Il progetto RERU, recepito con Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 11, inserito nella L.R. n. 13 del 26 giugno 2009 e nella L.R. del 21 gennaio 2015, n. 1. Testo unico del governo del territorio e materie correlate, è la prima esperienza conclusa in Italia, che riguardi un intero distretto amministrativo regionale alla scala 1:10.000.

Le successive lettere includono aree che rappresentano elementi di peculiarità del paesaggio umbro, quali le praterie sommitali come indicate nella carta Geobotanica dell'Umbria di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale); la “fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto” iscritta nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storico con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Prot. n. 6420 del 20 febbraio 2018; le aree ad alta esposizione panoramica individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR); le aree della viabilità panoramica principale e strade panoramiche individuate dai PTCP e dal PPR per una fascia di 150 metri per lato; le Ville, i giardini, le Abbazie dei principali siti benedettini, gli edifici dell'architettura religiosa e militare, così come individuate nella cartografia della viabilità storica.

I commi 5 e 6 individuano le fasce di rispetto per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici (pari a 500 metri)



Regione Umbria

Giunta Regionale

e per gli impianti eolici (pari a 3.000 metri) ai sensi della lettera c-quater del comma 8 dell'articolo 20 del Dlgs 199/2021 e la sentenza del TAR che ne riconosce implicitamente la non idoneità.

Tutte le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e non determinano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 disciplina il principio di prevalenza di idoneità disponendo che nei casi in cui un'area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all'articolo 3, sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell'articolo 4, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER. Il comma 2 precisa che tale principio non si applica agli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e per la produzione di biometano alimentati da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue. Il comma 3 stabilisce che gli impianti installati all'interno dei beni e delle fasce di rispetto di cui agli articoli 10 e 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, questi dovranno essere disposti in maniera ordinata e regolare ed avere una colorazione simile al manto di copertura esistente. Il comma 4 prevede inoltre che l'individuazione delle ulteriori aree non idonee di cui all'articolo 4 comma 2 non si applica ad impianti finalizzati all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica, agli impianti agrivoltaici destinati ad attività agricole e zootecniche. Per quest'ultima tipologia di impianti, il comma 5 dispone che la Giunta regionale con propria deliberazione approva specifiche linee guida, stabilendo tuttavia che tali impianti agrivoltaici (comma 6) devono essere funzionalmente collegati, in costanza di esercizio, ad aziende agricole che abbiano sede operativa nel territorio regionale, le quali devono corredare alla richiesta di autorizzazione il piano aziendale colturale o zootecnico una garanzia vincolata all'eventuale cessazione d'esercizio dell'azienda agricola. Il comma 7 dispone che nel caso che il progetto di impianto sia presentato da un ente esponenziale di dominio collettivo per i propri bisogni di autoconsumo, non si applicano i divieti di cui all'articolo 4 comma 2. Infine, il comma 8 stabilisce che i comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge individuano delle aree o superfici idonee da riservare agli utenti, domestici e non domestici, ubicati nelle aree non idonee di cui all'articolo 4, al fine di garantire la soddisfazione dei loro fabbisogni di autoconsumo, anche sotto forma di CER. Per l'uso di tali aree può essere richiesto all'utente, da parte del comune competente, un contributo per i costi di gestione, protezione e corretta manutenzione dell'area. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e sono prive di effetti finanziari per il bilancio regionale.



Regione Umbria

Giunta Regionale

L'articolo 6 stabilisce la priorità, nell'ambito della pianificazione energetica regionale, dell'implementazione di sistemi di accumulo, tramite aumento della superficie occupabile, collegati agli impianti realizzati nelle aree idonee di cui all'articolo 3 o negli areali in cui prevalga l'idoneità ai sensi dell'articolo 5, quali: batterie di accumulo, impianti di produzione di idrogeno verde o invasi e bacini idrici integrati con centrali elettriche da pompaggio. Il comma 2 stabilisce che gli interventi nelle aree idonee contigui ad un'area ordinaria possono usufruire della superficie di quest'ultima fino ad un 20 per cento in più rispetto alla superficie dell'impianto da progetto qualora sia previsto un accumulo di potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva e che l'incremento complessivo di superficie non è applicabile alle aree non idonee di cui all'articolo 4. Il comma 3 prevede che nel caso di siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, la variazione di superficie occupabile è incrementata di un ulteriore 30 per cento in caso di installazione di impianti di accumulo e che tale aumento di superficie non è cumulabile. Infine, l'articolo 4 dispone che gli invasi, i bacini e le dighe rientranti tra le aree idonee di cui all'articolo 3, risultano altresì idonei alla realizzazione di impianti idroelettrici da pompaggio, destinati all'accumulo, integrati all'alimentazione di sistemi idrici per l'uso umano, agricolo o per la ricostituzione dei corpi idrici superficiali o sotterranei in sofferenza.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e sono prive di effetti finanziari per il bilancio regionale.

L'articolo 7 comprende disposizioni volte alla minimizzazione degli impatti e all'equa distribuzione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1 dispone che la valutazione degli impatti ambientali, anche non soggetti alle procedure previste dal d.lgs. 152/2006, è pre-ordinata alla localizzazione e alla progettazione degli interventi, informando il Comune interessato al fine di assicurare il coinvolgimento dei cittadini.

Il comma 2 prevede che il soggetto proponente è tenuto a dimostrare la minimizzazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli impianti tramite una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, ed attraverso la progettazione di adeguati interventi di riduzione e mitigazione, compresa la possibilità di installazione di sistemi di accumulo nel caso di impianti con potenza maggiore a 100 kW.

I commi successivi descrivono la documentazione e gli elaborati tecnici che devono corredare il progetto di impianto, compresa (comma 8) la garanzia finanziaria a copertura dei costi che il proponente dell'impianto deve impegnarsi ad attivare per i futuri interventi di dismissione dell'impianto. Si precisa inoltre che nel caso di richieste autorizzative nelle aree non idonee in corso di autorizzazione



Regione Umbria

Giunta Regionale

e di valutazione ambientale di competenza sia regionale che statale, l'obbligo di garanzia può essere assolto con un impegno a stipularla prima dell'inizio lavori.

Il comma 9 stabilisce che nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici e agrivoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari, da collocare a terra in aree classificate agricole, l'estensione complessiva non può essere superiore al 3% della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun Comune. Nel caso di impianti in aree non idonee (comma 10), la superficie occupabile da progetto ricompresa nello spazio rurale non può essere superiore al 5 per cento della superficie totale delle aree in disponibilità del soggetto proponente. Il comma 12 dispone che il soggetto proponente è tenuto a presentare il programma di compensazioni ambientali a suo carico riguardante interventi aggiuntivi da realizzare in favore dei comuni interessati dall'impianto. Nel caso di interventi soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, il valore del programma di compensazioni ambientali e territoriali deve essere non inferiore al 2 per cento dei proventi realizzati nel caso di impianti localizzati in aree idonee e non inferiore al 3 per cento nel caso di impianti localizzati in aree non idonee. Tali obblighi devono essere assolti preferenzialmente attraverso la realizzazione di impianti FER, ceduti in proprietà al comune o ai comuni ove sussiste l'impianto, da destinare a servizi pubblici o CER di cui il comune è promotore o membro attivo. Le modalità di calcolo dei proventi e del valore dei programmi di compensazione sono definite dalla Giunta regionale attraverso propria deliberazione. Allo stesso modo, la Giunta regionale può adottare atti di indirizzo o criteri generali attuativi del presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e sono prive di effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 disciplina gli oneri istruttori. In particolari i commi 1 e 2 dispongono che, in caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 250 kW, i soggetti proponenti degli impianti sono tenuti al versamento alla Regione di oneri istruttori relativi al procedimento unico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 e all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 nella misura dello 0,1% delle spese complessive di investimento, aumentato al 5% nel caso di progetti presentati in aree non idonee, da versare integralmente prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il comma 3 precisa che gli oneri non sono dovuti nel caso di impianti dedicati a Comunità energetiche rinnovabili. Il comma 5 dispone infine che gli introiti derivanti dagli oneri istruttori sono interamente destinati al finanziamento alle attività di pianificazione energetica della Regione e per il perseguimento delle finalità della presente legge. In ogni caso, la quantificazione dell'entrata derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo risulta di



Regione Umbria

Giunta Regionale

difficile determinazione in via preventiva e sarà iscritta e contabilizzata nel bilancio per cassa, con la corrispondente spesa di pari importo a seguito del verificarsi di tale eventualità.

La presente disposizione è pertanto neutrale sui saldi del bilancio regionale.

L'articolo 9 disciplina le attività di monitoraggio in capo alla Giunta regionale da disporre al 31 marzo di ogni anno, relativamente alla potenza di impianti a fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita, verificando il raggiungimento degli obiettivi e la distribuzione territoriale degli impianti. Il comma 3 dispone inoltre che, in caso di scostamenti rispetto agli obiettivi nazionali, la Giunta adotta misure correttive anche attraverso l'aggiornamento con legge delle aree idonee di cui all'articolo 3. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e sono prive di effetti finanziari per il bilancio regionale.

L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria che, coerentemente con il contenuto dei precedenti articoli, attesta che dal disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Tutti gli articoli del presente DDL non determinano effetti finanziari sul bilancio regionale. Più in particolare, secondo quanto rappresentato e motivato nella Relazione illustrativa sopra riportata, tutte le disposizioni contenute agli articoli da 1 a 7 sono di natura ordinamentale e/o procedurale, prive di effetti finanziari a carico del bilancio regionale, e l'articolo 8 è neutrale sui saldi del bilancio regionale. A tal fine è stata espressamente prevista all'articolo 10 la clausola di invarianza finanziaria.

Cordiali saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Thomas De Luca